REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 1524 Reg.Sent

N° **906/13** Reg.Gen.

N° **14629/06** N.R.

N°.....Camp.Pen

La Corte di Appello di Firenze

Sezione II Penale, composta dai Magistrati:

1. Romagnoli Dott. De Guido Presidente
2. Annese Dott. De Anna Consigliere
3. Boscherini Dott. Federico Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Dott. Boscherini sentiti il Procuratore Generale, l'appellante e i difensor. fiduc. Avv. Veronica Biagioni di Firenze

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In data 21/4/2015

Lì,.....

Fatte schede e comunicazione elettorale

Il Cancelliere

Lì, ...

Trasmesso estratto sentenza alla Procura Gen. Sede e Questura di.....

Il Cancelliere

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di:

FURLANETTO GIANNI NATO A FIRENZE IL 3/7/1963 RESIDENTE IN FIRENZE VIA D'ANNUNZIO 83 Presente

IMPUTATO

A) del reato p.p. dall' art. 572d cp, per aver maltrattato il coniuge Kimbara Asako alzando spesso la voce per rimproverarla di pretese mancanze, urlandole frequentemente degli insulti, colpendola più volte con calci, schiaffi ed altri colpi e lanciandole adosso degli oggetti, cagionandole, in un'ocasdione, le lesioni di cui al capo B). In Firenze sino al 16/8/2006.

B) del reato p.p. dall'art. 582 cp per aver cagionato a Kimbara Asako una lesione personale colpendola nel modo dscritto al capo A) e determinando così una malattia della durata di gg. 10.

In Firenze il 16/8/2006.

APPELLANTE

L'imputato, il Procuratore della Repp. e la parte civile, avverso la sentenza del Tribunale di FIRENZE in data 28/5/2012 che, condannava l'imputato come da dispositivo allegato (pag. 1)

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

l'imputato colpevole del reato ascrittogli sub B) dell'imputazione e concesse le attenuanti generiche lo condanna alla pena di mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art.163 del c.p. ordina che l'esecuzione della pena resti sospesa per il tempo e alle condizioni di legge.

Visto l'art. 175 del c.p. ordina che della sentenza non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati.

Visto l'art. 538 c.p.p. condanna l'imputato a risarcire il danno alla parte civile costituita che liquida in € 500,00 e alla refusione in favore della stessa delle spese di costituzione che si liquidano in € 1500,00 oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a favore dello Stato.

Letto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

l'imputato dal reato ascrittogli sub A) dell'imputazione per insussistenza del fatto.

Visto lart. 544 c.p.p., indica in giorni 90 il maggior termine per il deposito della motivazione.

Proc n. 906/13 RG CA

Conclusioni delle parti

Procuratore Generale: non doversi procedere per prescrizione

Parte civile: non presente

Difensore dell'imputato: accoglimento del proprio appello e conferma nel resto, con rigetto dell'appello delle altre parti, in ipotesi, non doversi procedere per prescrizione.

Motivi della decisione

Con sentenza emessa il 28-5-2012 dal tribunale di Firenze a seguito di dibattimento Furlanetto Gianni è stato dichiarato colpevole del reato di lesioni in danno del coniuge Kimbara Asako, costituitasi parte civile, e con le circostanze attenuanti generiche condannato alla pena di mesi 2 di reclusione con sospensione condizionale e non menzione, al risarcimento del danno in favore della parte civile liquidato in euro 500,00 oltre alle spese sostenute dalla parte civile stessa. Con la stessa sentenza l'imputato è stato assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia in danno della medesima Kimbara Asako.

La ricostruzione dei fatti e le valutazioni del primo giudice.

Il compendio probatorio valutato dal primo giudice è costituito dalle dichiarazioni rese dalla parte civile, degli altri testimoni dall'esame dell'imputato e dai documenti prodotti.
Il sintesi il racconto della parte civile, originaria del Giappone, (e che aveva anche tenuto un diario nella sua lingua di cui era stata acquisita una traduzione) era il seguente.
La stessa aveva conosciuto l'imputato nel 2000-2001 mentre lavorava per una azienda di tale Mastromarino, che aveva rapporti commerciali con il Furlanetto, all'epoca la Kimbara Asako aveva una relazione sentimentale con il Mastomarino del tutto insoddisfacente.
Ne era nato un rapporto sentimentale, seguito dalla convivenza e dal matrimonio e quindi nel novembre 2004 dalla nascita del figlio Ken.
Il rapporto si era però progressivamente deteriorato.

In primo luogo, la teste lamentava mancanza di indipendenza economica e freddezza del marito rispetto alla sua esigenza di mantenere i rapporti con la famiglia di origine, che neppure era stata presente al matrimonio celebrato in Italia.
Inoltre il marito ed anche i familiari del marito avevano incominciato ad assumere atteggiamenti ostili e poco rispettosi delle sue tradizioni. Lo stesso Furlanetto in un caso l'aveva sollecitata con un "*colpo sulla spalla a mano aperta*" a non leggere libri in giapponese.
Erano iniziati litigi durante i quali il marito la ingiuriava e la situazione si era acuita nel corso della gravidanza.
Il primo giudice ha ricostruito una serie di episodi, come segue:
"La persona offesa ha ricordato di aver litigato con il marito a causa del suo rifiuto di accompagnarla in Giappone per far visita ai suoi parenti. Il Furlanetto, arrabbiato, per le insistenze della moglie le aveva dato alcuni schiaffi e le aveva tirato i capelli.
La Kimbara ha raccontato un episodio avvenuto a maggio del 2004. Incinta di pochi mesi, si trovava sdraiata sul letto in preda ad un momento di tristezza: aveva paura per il suo futuro. La sorella del Furlanetto era in giardino e stava ricevendo alcuni ospiti. La Kimbara sentiva la cognata parlare male di lei con gli ospiti. Il marito la raggiunse in camera e la sollecitò ad alzarsi per ricevere gli amici, dicendole che non presentandosi stava facendo una brutta figura. Lei rifiutò di alzarsi e il Furlanetto la colpì con la mano alla coscia sinistra, lei allora minacciò di andarsene prendendo la valigia e riponendovi degli indumenti. Il marito le sottrasse la valigia e lei allora scappò scendendo le scale e mentre al piano di sotto era china a mettersi le scarpe, il marito le diede una pedata.
Nel giugno-luglio 2004 decise di rivolgersi ad uno psicologo, il dott. Cecconi, al quale mostrò l'ematoma sulla coscia provocatogli dal colpo che le aveva dato il Furlanetto. Vi si recò per quattro sedute, poi interruppe gli incontri.
A gravidanza avanzata, a seguito di un altro litigio lei scappò a piedi e venne raggiunta dal marito, che la costrinse a salire in auto e quindi a rientrare a casa.
Dopo la nascita del figlio Ken, la situazione peggiorò. La teste ha ricordato che l'accudimento del bambino era gravoso, perché il piccolo piangeva sempre e lei non si poteva staccare un momento da lui. Entrambi i coniugi erano diventati particolarmente nervosi.
Il giorno dell'epifania del 2005 la Kimbara si trovava in uno stato di forte prostrazione, poiché aveva appreso che la

compagna del padre era stata colpita da un male incurabile. La sorella del Furlanetto, Sandra, vedendola in quelle condizioni le aveva appoggiato una stoffa o un foglio sul volto. Il gesto fu ritenuto dalla Kimbara molto offensivo. Invece di comprenderla il marito, in quell'occasione, la aggredì e quindi per sottrarsi alla discussione, la Kimbara uscì da casa con il figlio. Rientrata, i famigliari la sgridarono poiché si era assentata proprio per il pranzo organizzato in occasione della festività.

Ha riferito anche di un episodio verificatosi nel maggio 2005. I coniugi con il piccolo Ken erano stati ai Gigli nel tardo pomeriggio. Al rientro a casa il bambino si era messo a piangere insistentemente. Il Furlanetto accusò la moglie di essersi dimenticata di somministrare a Ken il farmaco Rinadil per il disturbo che il bambino aveva ("reflusso gastroesofageo"). La Kimbara, invece, attribuiva il pianto alla stanchezza del bambino in considerazione della tarda ora alla quale erano rincasati. Ne nacque una discussione accesa. Il Furlanetto irato strinse con una mano le guance della moglie e con l'altra la colpì alla spalla. Lei teneva il bambino in braccio.

Nel giugno 2005 la Kimbara riferisce di un altro litigio violento con il marito, che le gettò lo zaino e i documenti sull'armadio, proprio per impedirle di allontanarsi da casa. La Kimbara si recò allora da Mastromarino e gli raccontò l'accaduto.

Nel corso dell'estate dei 2005 la Kimbara, con il marito, si era recata in località Tonfano al mare, dove i suoceri avevano un appartamento.

Le gite presso i suoceri erano occasione di litigi tra i coniugi, infatti la Kimbara non si recava volentieri in tale località perché non aveva simpatia per i parenti del Furlanetto e l'appartamento era piccolo e non consentiva alcun momento di riservatezza. In quell'occasione i coniugi avevano deciso di cenare in pizzeria con loro figlio. Il Furlanetto e i suoi famigliari erano rientrati dalla spiaggia prima della Kimbara, che si muoveva a piedi con il piccolo Ken. Arrivata anche lei a casa, si accorgeva che tutti avevano cenato senza aspettarla e che quindi era sfumata l'idea di andare in pizzeria. La sera rientrando a Firenze in auto la Kimbara manifestava il suo disappunto al marito per l'accaduto e lui mentre guidava, dopo averla insultata e offesa, allungò la mano verso il sedile posteriore, dove lei era accomodata, e le diede un pizzicotto molto forte sul polpaccio lasciandole un livido.

Riferiva l'accaduto all'amica Kanai Nakai, la quale le suggerì di rivolgersi al centro antiviolenza denominato "Artemisia". Da quell'estate la Kimbara prese a frequentare detto Centro.

Nel corso di un'altra discussione, nel novembre 2005, causata dal fatto che la Kimbara non aveva ottemperato all'impegno assunto di spedire circa trenta fatture, il Furlanetto offese la Kimbara dicendole che non era in grado di fare nulla e che nessuno l'avrebbe mai assunta, quindi l'afferrò per un polso torcendolo e la face cadere sul letto.
Nel dicembre 2005 la Kimbara rimproverò il marito perché, per il mancato pagamento della bolletta Enel, l'ente aveva interrotto l'erogazione dell'energia elettrica. Irato lui la afferrò per i capelli e glieli tirò.
In due occasioni il Furlanetto, che aveva chiesto alla moglie di provargli la pressione, a fronte del rifiuto della Kimbara di soddisfare immediatamente la richiesta, una volta la colpì su un braccio, mentre lei era sdraiata nel letto, e un'altra volta le lanciò degli oggetti, mentre lei era intenta a riordinare la cucina.
Nel maggio del 2006, a fronte del desiderio manifestato dalla Kimbara di recarsi in Giappone con il figlio per vedere un'ultima volta la matrigna morente, il Furlanetto opponeva una recisa contrarietà a che il figlio affrontasse questo viaggio. L'insistenza della Kimbara scatenò l'ira del Furlanetto che in più occasioni nel corso di violente discussioni offese la moglie apostrofandola con gli appellativi "extracomunitaria" "testa di cazzo",
11 16 agosto 2006, nel corso dell'ennesimo litigio avente a oggetto il viaggio in Giappone, i coniugi si colpivano a vicenda e il Furlanetto, avendo la meglio per l'evidente superiorità fisica, afferrava la moglie per i polsi torcendoli e procurandole lievi lesioni. Il giorno successivo, la Kimbara si recava dall'amica, Moroni Ivana, che la accompagnava al Pronto Soccorso dell'ospedale Torregalli, dove i sanitari le riscontravano le lesioni meglio descritte nel referto in atti. La Kimbara, quindi, si recò in Giappone da sola, lasciando il figlio al marito e ai suoceri. La persona offesa ha precisato che la convivenza con il marito era divenuta intollerabile anche per l'atteggiamento dei parenti di quest'ultimo, che s'intromettevano continuamente nella vita quotidiana dei coniugi, annichilendo il ruolo della Kimbara che non riusciva ad assumere e a portare a termine alcuna iniziativa, anche in ambito domestico, in modo autonomo. Le situazioni di tensione che si venivano a creare erano inoltre esasperate dal comportamento del Furlanetto, che non prendeva mai le difese della moglie e che rimaneva fortemente radicato al nucleo famigliare originario. La Kimbara si è lamentata del fatto che sia il Furlanetto, che i suoi famigliari effettuavano acquisti di interesse per lei senza interpellarla, che si intromettevano nella gestione del bambino e la limitavano nella

libertà di spostamento, esprimendo continue valutazioni in ordine a quello che poteva essere di nocumento per il piccolo Ken. Il marito, inoltre, perdeva spesso la pazienza urlando e insultandola a fronte delle sue richieste di maggiore autonomia e di avere in restituzione il denaro di cui il Furlanetto si era appropriato senza il pieno accordo della moglie.
La Kimbara ha riferito che tale situazione famigliare era per lei fonte di un profondo sentimento di frustrazione, anche perché ogni tentativo di convincere il marito di ritagliare spazi di autonomia rispetto a detto contesto, ad esempio organizzando viaggi e vacanze con la moglie e il figlio, era stato vano. Dal racconto della persona offesa è emerso altresì che il Furlanetto aveva, per un certo periodo, sofferto di ansia e depressione e che era stato in cura dal medico, sottoponendosi a terapia farmacologica. Al rientro dal Giappone, perdurando i litigi e le aggressioni verbali del marito nei suoi confronti, la Kimbara decise, in accordo con il Centro Artemisia, che non aveva smesso di frequentare, di allontanarsi da casa con il figlio Ken e di sporgere querela nei confronti del marito per i maltrattamenti subiti"
Il primo giudice ha poi dato atto dell'esame degli altri testi di accusa Moroni Ivana, Iuliano Rosa Maria, Cecconi Antonio e di quelli indicati dalla parte civile che in parte avevano confermato il racconto della stessa.
Ha inoltre dato atto che l'imputato aveva nel corso del suo esame ridimensionato il quadro conflittuale descritto dalla moglie ed aveva affermato che l'umore della moglie aveva avuto un repentino cambiamento in gravidanza, che la donna si era chiusa in se stessa, che vi erano state delle discussione con i famigliari conseguenti soprattutto alla incapacità della Kimbara di esprimere i propri bisogni e le proprie esigenze e di collaborare con gli altri componenti della famiglia e che le discussioni con lui nascevano dai profondi silenzi in cui la moglie si chiudeva e dal tentativo del Furlanetto di stimolarla a superare la situazione di assoluta incomunicabilità.
Ha negato di aver mai limitato la libertà di movimento e le disponibilità economiche della moglie, che era in possesso di una carta bancomat che le consentiva di effettuare i prelievi dal conto, dove erano state accreditate le somme donatele dal padre.
Ha anche detto che dopo la nascita di Ken i litigi tra i coniugi nascevano da un diverso modo di rapportarsi al bambino e alle sue esigenze e che in particolare la moglie, sebbene al figlio fosse stato diagnosticato il disturbo del reflusso gastroesofageo, era contraria alla somministrazione del farmaco prescritto dal

pediatra e ciò era stato motivo di discussioni anche accese. Infine, motivo di contrasto era stato il diniego opposto dal Furlanetto a che la Kimbara andasse in Giappone con il bambino, motivato dal fatto che l'imputato riteneva che il figlio fosse ancora troppo piccolo per affrontare un viaggio così lungo e, inoltre, dato l'atteggiamento di chiusura manifestato dalla moglie nei suoi confronti e della famiglia, aveva qualche dubbio circa le sue reali intenzioni di rientro in Italia.
I testimoni addotti dalla difesa dell'imputato, Furlanetto Sandra, sorella dell'imputato, Pinzauti Sergio, convivente di Sandra, Zipoli Elisa e La Massa Maria, amiche di famiglia e in particolare dell'imputato, avevano affermato che la coppia non sembrava avere particolari problemi, salvo un lieve mutamento del tono dell'umore della Kimbara nel corso della gravidanza e tutti avevano descritto come inaspettata e apparentemente ingiustificata la scelta della Kimbara di allontanarsi dalla casa coniugale con il bambino avvenuta nel settembre 2006.

Il primo giudice ha ritenuto che il quadro probatorio non consentisse di ritenere integrati i presupposti oggettivi e soggetti del reato di cui all'art. 572 cp addebitato all'imputato.
Ha, in sintesi, considerato che ci si trovava di fronte ad una convivenza difficile fra soggetti che si conoscevano solo superficialmente con forti differenze culturali, diverse abitudini di vita, profonde differenze anche sui modi di vedere le cose e di reagire alle diverse situazioni, in cui si era inserita anche una situazione di incomprensione e di contrasti fra la Kimbara ed i familiari del Furlanetto, che volevano intromettersi nelle questioni coniugali e poi nella gestione del bambino: ne era derivato un contesto di contrasti e litigi che aveva turbato profondamente la Kimbara inducendola ad isolarsi ed aveva di certo causato in lei un profondo disagio e sofferenza, ma secondo il primo giudice tutto ciò non era sufficiente ad integrare quel quadro di sistematica sopraffazione della vittima e di imposizione alla persona offesa di un regime di vita oggettivamente vessatorio necessario per la configurazione del reato di maltrattamenti.
Infatti:
risultava che alla Kimbara non erano mai mancate le risorse economiche per effettuare acquisti poiché aveva la disponibilità di un bancomat e di una carta Coop, poteva muoversi liberamente e frequentare amiche, strutture sanitarie e medici in piena autonomia;
non erano emerse particolarità in ordine alle condizioni di lavoro

della Kimbara, che collaborava all'attività del marito senza avere un orario di lavoro e senza precisi obblighi;
i singoli episodi di sopraffazione fisica descritti dalla persona offesa posti in essere dal marito ai suoi danni, non erano poi stati frequenti e/o gravi e erano legati a contingenze specifiche e, quindi, caratterizzati, sotto il profilo soggettivo, da un dolo d'impeto e non dalla volontà dell'imputato di umiliare e svilire la moglie.

Il primo giudice ha, invece, ritenuta provata la responsabilità per il reato di lesioni poiché era emerso dall'istruttoria dibattimentale che il 16/8/2006 nel corso del già detto litigio il Furlanetto aveva, appunto, afferrato con forza i polsi della moglie provocando gli ematomi descritti nel referto medico rilasciato dal pronto soccorso.

La sentenza è stata impugnata dal pubblico ministero, dall'imputato e dalla parte civile.

L'appello del pubblico ministero

Con l'atto di appello del pubblico ministero si richiamano le considerazioni della richiesta motivata di impugnazione ai sensi dell'articolo 572 codice di procedura penale fatta dalla parte civile, e si ripercorrono sulla base delle trascrizioni delle dichiarazioni rese in udienza dalla parte offesa di vari episodi, si asserisce che il primo giudice si è concentrato solo su alcuni episodi, trascurando la lunga serie di vessazioni, anche minori, e di soprusi idonee a determinare l'esistenza del reato in quanto caratterizzati dalla intenzione di avvilire per sopraffare la vittima. Si ripercorrono sulla base delle trascrizioni dell'udienza del 29 aprile 2011 la lunga serie di episodi descritti dalla parte civile. Su tale base si asserisce che per l'imputato alzare le mani contro la moglie era un'abitudine, tanto che anche i testi Cecconi e Moroni riferiscono di avere visto ematomi addosso alla persona offesa e che, difatti per il capo B imputato è stato condannato per il reato di lesioni. Si ribadisce che l'imputato ha esercitato un potere padronale sulla moglie anche dal punto di vista dell'economia della famiglia, si richiama la affermazione del primo giudice secondo cui alla parte civile non sono mai mancate le risorse economiche per effettuare acquisti poiché aveva la disponibilità di un bancomat e di una carta coop e si lamenta e il primo giudice abbia trascurato il fatto che l'autonomia della moglie si limitava a questo aspetto e che la stessa nonostante che avesse portato nel

patrimonio familiare circa € 10.000 e desse un contributo lavorativo all'imputato, per tutto il resto della gestione era esclusa e che il bilancio familiare era nelle mani dell'imputato.
Si osserva anche che l'imputato ha fornito una giustificazione delle ripetute liti dicendo che la imputata era una madre disattenta e che anche per questo egli non voleva che portasse il figlio in Giappone a visitare la famiglia, ma ciò è smentito dalla testimonianza della sorella che ha descritto la donna come una madre amorevole ed attenta. Si ribadisce e oltre agli episodi narrati nell'esame orale vi sono oltre 30 episodi riportati nel diario tenuto dalla persona offesa, episodi che l'istruttoria non ha smentito. Si chiede quindi che la Corte voglia riformare la sentenza, dichiarando l'imputato colpevole anche del reato di cui all'articolo 572 codice penale, ascritto al capo A della imputazione, e condannarlo alla pena richiesta dal pubblico ministero d'udienza.

Appello della parte civile.

Con l'appello la parte civile lamenta la assoluzione dell'imputato dal reato di maltrattamenti in famiglia. Si osserva che il primo giudice ha riconosciuto che l'imputato ha posto in essere aggressioni verbali e fisiche ai danni della moglie, e che il racconto della parte civile ha trovato elementi di conferma nelle altre testimonianze, ma poi tuttavia, erroneamente, ha ritenuto che tali fatti non fossero idonei a rivelare un quadro generale di imposizione alla persona offesa di un regime di vita oggettivamente vessatorio, e non fossero particolarmente gravi e frequenti.
Si osserva che invece, le aggressioni fisiche e verbali dell'imputato nel corso della vita coniugale sono state copiose e caratterizzate dall'intenzione di sottoporre la moglie a umiliazioni e oppressioni e che a queste si aggiunge il fatto che alla donna non veniva consentito di manifestare la propria opinione di dissenso rispetto al marito e della sostanziale impossibilità di accedere ai denari familiari, ad eccezione di pochi soldi per fare la spesa, il che tenuto conto della mancanza di un'attività lavorativa si traduceva in una totale assenza di indipendenza. Si osserva che si deve tenere conto oltre che degli episodi che emergono dall'esame testimoniale reso in udienza dalla parte civile di quelli scritti nel suo diario.
Si ripercorrono sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e appunto del suo diario vari episodi aggressivi descritti dalla

persona offesa sino a quello del 16 agosto 2006, per cui si contesta anche il reato di lesioni.
Si evidenzia anche che l'imputato aveva costretto la moglie a rinunciare alla propria cultura impedendole di leggere libri in giapponese o cucinare cibi giapponesi e che aveva offeso e svilito la cultura della moglie.
Si evidenzia i riscontri delle dichiarazioni della parte civile emersi dall'istruttoria dibattimentale.
La teste Iuliano, ostetrica della Asl, ha riferito di avere saputo dalla parte civile che il marito l'aveva strattonato e che aveva subito altre volte violenze fisiche.
La teste Moroni Ivana vide i lividi sulle braccia della parte civile in occasione dell'ultima aggressione e la accompagnò al pronto soccorso.
I testi Giraldi e Oltremari, amici della parte civile, hanno riferito che la stessa era preoccupata per aver perso tutti i soldi che il padre le aveva dato in occasione del matrimonio e che il marito le aveva fatto firmare fogli senza fornire delle spiegazioni.
La teste Pasconcino del centro antiviolenza di Roma, dove la parte civile ha trascorso nove mesi dopo l'allontanamento da casa, ha raccolto più volte le confidenze della donna circa le violenze fisiche e morali patite.
Il teste Cecconi, psicologo, ha riferito che la parte civile manifestò con lui un forte disagio psicologico affermando di star subendo ed avere subito degli abusi e di avere visto due ematomi addosso alla donna.
Si osserva inoltre che le dichiarazioni dei testi indicati dagli imputati, che sono o suoi amici, o familiari, non consentono di escludere con assoluta certezza che l'imputato non abbia compiuto atti di maltrattamento e che, d'altra parte, il teste Mastromarino ha confermato che una volta la donna gli confidò di essere stata picchiata dal marito recandosi a casa sua per chiedere aiuto a lui e alla moglie al reato.
Si osserva inoltre che lo stesso imputato ha fatto qualche mezza ammissione, poiché ha detto che talvolta per scherzo o per farle un complimento ha dato pizzicotti e pacche sulle gambe e sul sedere alla moglie.
Si chiede quindi che, ai soli effetti della responsabilità civile, la corte voglia condannare l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile da quantificarsi in separata sede, con concessione di provvisionale provvisoriamente esecutiva della somma di euro 30.000 oltre alle spese.

L'appello dell'imputato

Con il primo motivo di appello ci si lamenta del fatto che si sia condannato l'imputato per il reato di lesioni senza ritenerlo assorbito nel reato di maltrattamenti in famiglia, per cui vi è stata assoluzione. Si richiama in materia la sentenza della Cassazione n. 19700 del 2011, si sostiene che il reato doveva ritenersi assorbito in quello di maltrattamenti e quindi, che, una volta venuto meno il delitto di cui all'articolo 572 codice penale, doveva intervenire la assoluzione anche per il reato di lesioni.

Con il secondo motivo si lamenta comunque la mancata assoluzione dal reato di cui al capo B, quanto meno ai sensi dell'articolo 530 comma 2 del codice di procedura penale, per essere contraddittoria e insufficiente la prova della colpevolezza. Si lamenta che il giudice non abbia tenuto conto che il fatto, se esistente, e non assorbito in quello di maltrattamenti, doveva ritenersi non punibile perché commesso in presenza di una causa di giustificazione, costituita dalla legittima difesa. Si rileva che anche la stessa parte civile ha riconosciuto di essersi avventata contro imputato e che questo si è limitato a bloccarle le braccia. Così come appunto ha spiegato l'imputato, che ha dichiarato che la moglie è venuta contro di lui per cercare di colpirlo e che egli per fermarla le ha preso le mani.
Si rileva che sul punto la sentenza impugnata è assolutamente laconica e si limita a riportare la conclusione del ragionamento del giudice, omettendo di dare conto dei passaggi che hanno portato a tale conclusione.
Si rileva che l'imputato non ha colpito la moglie con schiaffi ma si è appunto limitato a bloccarle le braccia con una reazione proporzionata, e che può darsi che l'imputato, in un momento di agitazione, abbia stretto con forza eccessiva i polsi della moglie ma che comunque ciò non consente di ritenere punibile il reato.
Si lamenta poi la eccessività della pena irrogata e che non vi erano i presupposti per le statuizione civili.
Si chiede che la Corte voglia:
"In principalità: assolvere l'imputato perché il fatto di cui alla lettera B) del capo d' imputazione non sussiste per essere assorbito in quello di cui all'art. 572 c.p. (lettera A) per il quale è intervenuta sentenza di assoluzione, ovvero assolvere l'imputato perché il fatto di cui alla lettera B) del capo d'imputazione non costituisce reato per essere stato commesso in presenza della causa di giustificazione di cui all'art. 52 c.p.,

ovvero ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. per insufficienza e contraddittorietà delle prove della commissione dello stesso.
In subordine: previa derubricazione del reato di cui all'art. 582 c.p. in quello di cui agli artt. 55, 52, 590 c.p., ridurre la pena perché eccessiva, con declaratoria di non debenza, ovvero di riduzione della somma liquidata a titolo di danno morale".

All'esito dell'udienza le parti presenti hanno concluso come sopra.

Le valutazioni di questa Corte .

Occorre premettere che i reati sono prescritti poiché dal 16-8-2006 è decorso un tempo superiore al termine massimo di prescrizione di anni 6 aumentato di un quarto, ossia di anni 7 e mesi 6, calcolato tenendo conto delle modifiche introdotte con la legge 5-12-2005 n. 251 e non potendo operare retroattivamente la norma sul raddoppio dei termini di prescrizione per il delitto di cui all'art. 572 cp introdotta con la legge 172 del 2012.
Vi sono stati invero nel corso del dibattimento alcune brevi sospensioni che non incidono sulla avvenuta prescrizione del reato.
Peraltro, essendovi parte civile, deve comunque essere valutato nel merito il compendio probatorio.

Per ciò che concerne il reato descritto al capo A (maltrattamenti in famiglia) il primo giudice ha ricostruito ed analizzato con cura il compendio probatorio e lo ha valutato traendone articolate conclusioni che appaiono condivisibili e che non trovano nei motivi di appello della parte civile (e del pubblico ministero) ragioni per una diversa decisione, seppure a questo punto solo ai fini civili stante l'intervenuta prescrizione.

Nell'appello della parte civile si richiama anche il diario della persona offesa. Occorre considerare che il primo giudice stesso ha dato atto che la Kimbara aveva tenuto un diario nella propria lingua che era stato acquisito previa traduzione. Dal punto di vista anche psicologico può essere buona cosa quella di tenere, in situazioni difficili, un diario, ma è bene precisare che nel dibattimento lo stesso può essere utilizzato dalla persona offesa a fini di sostegno alla memoria nel corso del suo esame ma non può, ai fini della prova dei fatti, sostituirsi all'esame orale nel contradditorio fra le parti della persona stessa.

I profili relativi ai rapporti patrimoniali fra i coniugi non appaiono essere rilevanti in questa sede ai fini del reato di maltrattamenti in famiglia e peraltro non sono neppure menzionati nella imputazione.
In ogni caso, l'affermazione della parte civile secondo cui il Furlanetto avrebbe gestito a suo arbitrio una somma di danaro in Yen pari a circa 10.000 euro datale dal padre, in ossequio ad una consuetudine giapponese, per le spese dal matrimonio, è controversa e comunque resta il fatto che la stessa parte civile ha dichiarato, come osservato dal primo giudice che disponeva di un bancomat e di una carta Coop.

Resta anche a giudizio di questa Corte non superabile la considerazione che nell'insieme le condotte emerse dal dibattimento non possano essere ritenute in modo certo come momenti attuativi di un quadro di programmatica sopraffazione del coniuge da parte del marito, e non piuttosto come conseguenza di una profonda difficoltà di rapporto fra due persone non solo appartenenti a culture e lingue molto diverse, ma anche evidentemente con profonde divergenze di carattere e di modo di affrontare le cose della vita, in cui si è inserito anche un atteggiamento probabilmente non adeguato della famiglia di origine del Furlanetto, che non può tuttavia essere addebitato all'imputato stesso.
E, peraltro, diverse delle condotte descritte, prescindendo dal fatto che siano state evidentemente vissute dalla Kimbara in modo negativo, possono avere più di una lettura, ad esempio l'invito accompagnato da un colpo sulla spalla a non leggere libri in giapponese non era necessariamente volto ad imporre alla Kimbara di abbandonare la propria lingua e cultura di origine, ma poteva anche costituire, come ha affermato l'imputato, una sollecitazione alla moglie, per quanto forse non adeguatamente espressa, a dedicare più tempo ad approfondire lo studio dell'Italiano.
Per quanto poi concerne gli episodi violenti, almeno per alcuni, risoltisi in un pizzicotto o un colpo con la mano, si può discutere, prescindendo da come la Kimbara può averli percepiti, circa l'effettiva entità del gesto e sul fatto se vi fosse la volontà dell'imputato di ledere l'integrità fisica del coniuge ed ancor più utilizzare tali gesti come strumenti per rendere penosa la convivenza.
In ogni caso, resta difficilmente superabile la considerazione in generale che non sia trattato mai di episodi gravi e soprattutto che

non sia possibile escludere che si sia trattato di episodi occasionali caratterizzati da dolo d'impeto e non dalla volontà dell'imputato di creare e mantenere una situazione di umiliazione ed avvilimento del coniuge.

Per quanto concerne l'episodio del 16 agosto l'appello dell'imputato merita accoglimento nei termini che seguono.
E' pacifico e non contestato che quel giorno si verificò fra i coniugi uno dei vari litigi, in quel caso relativo al viaggio in Giappone, nel corso del quale l'imputato strinse i polsi della moglie e che alla stessa furono refertate, il giorno successivo, contusioni e distorsioni dei polsi stessi.
Secondo quanto riferito dalla parte civile il litigio scoppiò mentre lei stava lavando i piatti, l'imputato iniziò a colpirla con degli schiaffi e lei reagì iniziando a picchiarlo a sua volta, il Furlanetto le diede anche dei calci all'anca e poi le prese i polsi con le mani storcendoli.
Secondo quanto riferito dall'imputato nel corso del litigio fu invece la moglie ad assalirlo improvvisamente, scagliandosi contro di lui, che ha quel punto le afferrò i polsi per cercare di fermarla, mentre lei invece continuava nella propria azione.
Il referto medico di pronto soccorso in data 17-8-2006 descrive contusione e distorsione di ambedue le mani, ma precisa anche che non si rilevano segni di percosse al volto, al tronco e agli arti.
Dunque si tratta di un episodio nella sua esatta dinamica controverso, e che peraltro nei termini descritti dalla parte civile non trova sicuro riscontro nel referto medico in atti, che non attesta tracce degli schiaffi e delle pedate che essa asserisce di avere ricevuto, ma solo appunto dell'essere stata presa con forza per i polsi.
Ora tale tipo di lesioni non è incompatibile con la versione dell'imputato, che afferma di essere stato in quel caso aggredito dalla moglie e di averle stretto con forza e ripetutamente i polsi nel tentativo di trattenerla, mentre lei cercava di continuare.
Non si può quindi escludere che le lesioni siano state prodotte dall'imputato nel prolungato tentativo di trattenere appunto per i polsi la moglie che voleva colpirlo, reazione che non potrebbe dirsi non proporzionata; quindi non si può escludere il fondato dubbio sulla esistenza della scriminante di cui all'art. 52 cp.
Ne consegue che in parziale riforma della sentenza e in accoglimento della impugnazione dell'imputato, lo stesso deve essere assolto quantomeno ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp dal reato di cui al capo B perché il fatto non costituisce reato, formula che nel caso di cui si tratta prevale sulla declaratoria di

estinzione del reato essendosi appunto proceduto alla valutazione del compendio probatorio stante la presenza della parte civile.
Ne discende anche la revoca le statuizioni civili.

PQM

La Corte,
visto l'art. 605 c.p.p.,
decidendo in grado di appello relativamente alla sentenza emessa il 28-5-2012 dal tribunale di Firenze, appellata nell'interesse dell'imputato nonché dal Pubblico Ministero e dalla pare civile, respinge l'appello del pubblico ministero e della parte civile e conferma la sentenza quanto al capo A;
in parziale riforma della sentenza e in accoglimento della impugnazione dell'imputato, assolve il medesimo dal reato di cui al capo B perché il fatto non costituisce reato e revoca le statuizioni civili.
Indica il termine di giorni 70 per il deposito della motivazione.
Firenze, 21-4-15

L'estensore | Il Presidente

Depositato in Cancelleria
26 GIU. 2015
IL CANCELLIERE
Antonio Rossa